

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(**COLOMBO**)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1968

Norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, contenente norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle accresciute esigenze della monetazione, è inteso a risolvere i problemi di carattere più urgente che il funzionamento dello Stabilimento ha di recente posto in risalto.

Il provvedimento non contempla riforme strutturali di vasta portata che, indipendentemente da ogni considerazione sulla validità dell'attuale ordinamento in relazione alla natura ed alle dimensioni dello Stabilimento, non si ritiene opportuno prendere in esame ora che è allo studio un'ampia riforma della Pubblica Amministrazione.

Il provvedimento consta di due parti. La prima (artt. 1-4) investe questioni che attengono direttamente ai compiti, alle procedure ed all'organizzazione interna della Zecca. La seconda riguarda il personale operaio, per il quale prevede (artt. 5-15) la revisione degli organici e l'allineamento del trattamento giuridico-economico a quello stabilito per i salariati dell'Amministrazione della difesa, nonchè le disposizioni di carattere transito-

rio (artt. 16-18) necessarie od utili per coordinare l'attuale disciplina e quella proposta.

In particolare l'articolo 1 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica la Zecca possa essere autorizzata a fabbricare e fornire monete ad uso numismatico e che l'allestimento, da parte della Zecca, o la sua partecipazione ad esposizioni nazionali od internazionali di medaglie, monete ed altro materiale numismatico sia autorizzata dal Ministro del tesoro.

Nel mentre quest'ultima disposizione consentirebbe di regolare formalmente l'esercizio di un'attività che già rientra, per antica tradizione e per essere alla Zecca annesso un importante Museo, tra i compiti e le attribuzioni del Servizio, la prima ha carattere decisamente innovativo e sembra necessaria per colmare una grave lacuna del vigente ordinamento.

Il Regolamento approvato con regio decreto n. 796 del 17 aprile 1921, che minuziosamente descrive le modalità di funzionamento della Zecca e la fornitura al pubblico delle medaglie e degli altri lavori analoghi,

per le monete prevede, infatti, esclusivamente (art. 53) la « diretta somministrazione » alle Tesorerie dello Stato.

Per tale motivo, nel mentre le Zecche dei principali Paesi stranieri praticano da tempo la vendita diretta delle monete ai collezionisti, sovente a prezzi assai maggiorati, i numismatici hanno sempre attinto le monete italiane dalla circolazione: all'interno, mediante cambio praticato per cortesia dagli uffici della Tesoreria centrale, dalla Posta e dalle Banche; all'estero, per il tramite della Banca d'Italia che le invia su richiesta o previa autorizzazione di questa Direzione generale.

Non può tacersi che l'attuale sistema implica un duplice ordine di inconvenienti. Da un lato, impedisce di far conseguire all'erario e all'economia nazionale utili che, sulla base delle esperienze da anni in atto anche in Paesi, come gli USA e l'URSS assai più ricchi del nostro, potrebbero essere di importo rilevante. Dall'altro esso provoca movimenti speculativi che incidono sulla normale circolazione metallica e che potrebbero essere evitati, o quanto meno fortemente attenuati, qualora si creassero anche in Italia i mezzi per un qualificato commercio numismatico.

Occorre tener presente a quest'ultimo riguardo che i collezionisti aspirano ad avere, quanto meno, monete nuove « di Zecca », cioè non recanti i segni (graffi o impronte) derivati dall'uso, e tale aspirazione può essere agevolmente assecondata fornendo esemplari che, con opportune cautele, vengano immessi, subito dopo la coniazione, in appositi contenitori.

L'emissione delle monete commemorative del VII Centenario della nascita di Dante Alighieri, che costituiva una manifestazione ovviamente improrogabile ed un omaggio doveroso all'opera del Poeta, ha dato la misura dell'interesse del pubblico per la numismatica ed ha costituito un'utile esperienza sulle esigenze dei collezionisti italiani e stranieri.

In tale occasione si è avuta peraltro una prova inconfutabile dell'inadeguatezza delle norme vigenti — e le critiche in tale senso non sono mancate — le quali non consen-

tono il diretto accesso alle monete degli autentici collezionisti e favoriscono quindi il sorgere di speculazioni che, per le coniazioni di particolare bellezza o valore ideologico, divengono nella loro entità comprensibilmente inaccettabili dal pubblico.

Nel prevedere per la Zecca la possibilità di fornire, nei limiti stabiliti dal decreto presidenziale, monete nazionali di produzione corrente confezionate in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani e stranieri, sembra opportuno dare alla norma un ampio contenuto, adattabile alla futura potenzialità dello Stabilimento.

Il testo predisposto contempla, infatti, anche le monete di speciale scelta, cioè gli esemplari battuti con un nuovo conio chiamati dai collezionisti « fior di conio », e quelle di determinata fabbricazione, vale a dire espressamente coniate per il mercato numismatico con l'uso di metalli o l'adozione di particolari accorgimenti nella lavorazione (lucidatura dei tondelli o dei conii, minore velocità delle macchine), che valgono ad accrescerne la bellezza.

Con l'articolo 2 si intende risolvere una importante questione attinente all'esecuzione di opere di progettazione e modellazione di bozzetti e prove di monete, medaglie ed altre lavorazioni aventi particolari caratteristiche artistiche o tecniche, da affidare a persone estranee all'Amministrazione dello Stato qualificate nel settore, essendosi le forme contrattuali, previste dalle vigenti norme sulla contabilità di Stato, rivelate non del tutto idonee ad assicurare sempre alla Zecca l'acquisizione di bozzetti o modelli di elevato pregio.

Le caratteristiche ed i requisiti dell'opera da eseguire, nonchè l'importo globale del compenso da corrispondere al professionista, devono essere stabilite da apposita convenzione stipulata con l'interessato dal Direttore della Zecca, che è già investito della rappresentanza dell'Amministrazione nella stipulazione dei contratti. La convenzione è soggetta all'approvazione del Ministro del tesoro, competente a deliberare, preliminarmente, l'affidamento dell'incarico professionale.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un posto di sanitario, con il trattamento economico iniziale pari allo stipendio corrispondente all'ex coefficiente 500, elevato dopo dieci anni di effettivo servizio presso la Zecca e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a quello inerente all'ex coefficiente 670. Il posto, di ruolo, è da conferire mediante pubblico concorso per esami, con l'osservanza delle disposizioni contenute nello Statuto dei dipendenti civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Occorre tener presente che la Zecca si avvale attualmente di un medico comandato dal Ministero della sanità, ma che la necessità per lo Stabilimento di disporre di un sanitario che sia presente e presti le prime cure in caso di infortuni è in realtà permanente. L'istituto del comando, previsto per esigenze contingenti, e limitato nel tempo, è quindi da ritenere inadeguato e sembra, d'altro lato, preferibile, nell'interesse delle maestranze e della stessa Amministrazione, assicurare alla Zecca l'autonomia nel servizio.

La modifica che verrebbe apportata dall'articolo 4 ai comma quinto ed ultimo dell'articolo 35 della legge 12 agosto 1962, numero 1290, dei quali peraltro si propone per chiarezza la sostituzione, è intesa a precisare le funzioni sia dell'ingegnere di qualifica più elevata preposto ai servizi tecnici dello Stabilimento, sia del dirigente amministrativo indicato nell'ultimo comma del citato articolo 35. L'attribuzione delle rispettive qualifiche di vice direttore tecnico e di vice direttore amministrativo, che vale anche ai fini della distinzione fra le diverse competenze, risponde, da un lato, al sistema in uso nelle aziende industriali, dall'altro alla tradizione della Zecca, ove la carica di vice direttore, anteriormente alla legge n. 1290 del 1962, è stata ininterrottamente ricoperta dal tecnico.

L'articolo 5 riguarda la dotazione organica degli operai della Zecca, il trattamento economico inerente a ciascuna categoria e la tabella delle qualifiche di mestiere, che si propongono, rispettivamente, con le allegate tabelle A, B e C.

La nuova dotazione organica comporta un lieve incremento numerico, la soppressione della categoria dei manovali, la ripartizione dei posti fra le altre categorie risultante dalla seguente tabella di raffronto:

capi operai	6	12	+ 6
operai di 1 ^a categ.	78	98	+20
operai di 2 ^a categ.	62	90	+28
operai di 3 ^a categ.	77	80	+ 3
operai di 4 ^a categ.	30	—	—30

L'aumento di 27 posti nell'organico complessivo corrisponde ad effettive esigenze della Zecca, tenuto conto del considerevole impulso che occorre dare alla monetazione.

La soppressione della quarta categoria, istituita con legge 1° luglio 1966, n. 516, è stata proposta ai fini dell'allineamento della situazione giuridica delle maestranze dello stabilimento a quella del personale salariato dell'Amministrazione della difesa, allineamento che si propone anche per il trattamento economico (v. tabella B) e per il complesso delle disposizioni riguardanti i congedi e le assenze per malattia, in attuazione della esigenza, generalmente avvertita, di assicurare l'uniformità di legislazione e di *status* in rapporti di pubblico impiego aventi natura analoga.

Per quanto riguarda le variazioni che si propongono alla dotazione delle singole categorie, è da tener presente che gli attuali sei posti di capo operaio sono insufficienti rispetto all'organico complessivo e rappresentano esattamente la metà del numero dei reparti delle officine.

Nei reparti che sono ora sprovvisti di un capo operaio le relative mansioni sono affidate ad operai di 1^a categoria, ai quali viene perciò corrisposta l'indennità stabilita dall'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, per l'espletamento di compiti superiori a quelli della categoria di appartenenza.

Gli aumenti di 20 e 28 posti previsti per la 1^a e 2^a categoria trovano giustificazione nell'alta specializzazione delle lavorazioni dello Stabilimento e quindi delle maestranze impiegate. Anch'essi andrebbero, in massima parte, a beneficio di operai delle cate-

gorie immediatamente inferiori che già espletano le relative mansioni a termini della norma citata.

La dotazione organica degli operai comuni viene elevata da 77 a 80 unità.

In conseguenza della soppressione della 4ª categoria, l'esecuzione dei lavori di trasporto materiali, di pulizia e di manovalanza in genere, resta necessariamente affidata agli operai di 3ª categoria. L'assegnazione a tali lavori verrà disposta con ordine scritto di servizio, a tempo determinato o indeterminato secondo le necessità, in base a criteri di selezione o di avvicendamento la cui concreta applicazione si ritiene opportuno demandare alla valutazione del Direttore responsabile dell'andamento della Zecca.

Nella tabella dei mestieri propri delle maestranze dello Stabilimento (all. C), aggiornata in relazione ai nuovi impianti e alle sopraggiunte esigenze del servizio, sono state inserite le qualifiche di addetto ad impianti di generazione e distribuzione di gas compressi, addetto agli impianti per la pulitura dei metalli mediante acidi od abrasivi, conduttore di impianti automatici o semi-automatici per la colata dei metalli, conduttore di macchine automatiche o semiautomatiche per la fabbricazione di monete, cucciniere, laminatore di metalli, manovale specializzato di fonderia.

È stata invece soppressa la qualifica di conduttore di forni, essendosi peraltro estesa alla 2ª categoria la qualifica di conduttore dei forni ad alta temperatura in uso alla Zecca.

L'articolo 6, analogo all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante il personale salariato dell'Amministrazione della difesa, prescrive la determinazione con decreto ministeriale, entro il 31 gennaio, dei posti che si rendano disponibili nel corso dell'anno per collocamenti a riposo per limiti di età, di modo che possa emanarsi, con un utile anticipo rispetto all'effettivo verificarsi delle vacanze, il relativo bando di concorso.

Con gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente disegno di legge vengono estese al personale salariato della Zecca le norme sta-

bilite con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1480, agli articoli 10-16, in materia di congedo ordinario annuale, congedo straordinario senza assegni, congedo speciale per infermità, dipendente o non dipendente da causa di servizio, cumulo dei congedi e delle assenze per malattia, cessazione dei contributi ENPAS per il trattamento economico di malattia che, nei casi e nei limiti previsti passa a carico dell'Amministrazione, determinazione del trattamento economico delle operaie in relazione alle norme sulla tutela delle lavoratrici madri.

Si tratta di un complesso di disposizioni inerenti lo stato giuridico, già vigenti per gli operai dell'Amministrazione della difesa, che non rendono necessario l'incremento degli stanziamenti di bilancio riguardanti le paghe e gli assegni accessori. Offrono peraltro una disciplina più coordinata, rispetto alla precedente, delle assenze dal servizio dovute ad effettive necessità personali e familiari ed una maggiore garanzia per la conservazione dei rapporti di lavoro, nell'interesse delle maestranze e della stessa Amministrazione.

L'articolo 14 stabilisce che la liquidazione delle competenze di carattere periodico abbia luogo per mensilità posticipate, conformemente all'articolo 17 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica numero 1480, anziché per quindicina come ora praticato.

L'articolo 15 determina al 1º gennaio 1968 la decorrenza della nuova classificazione economica, di cui alla tabella B.

Poiché il trattamento economico che si propone, equiparato, come detto, a quello stabilito per le maestranze della Difesa, è in alcuni casi inferiore a quello già in godimento, per effetto di indennità di carattere particolare mantenute o concesse al personale della Zecca in attesa della revisione delle norme inerenti al relativo trattamento giuridico-economico, si è prevista, con l'articolo 16, la conservazione della differenza a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei futuri miglioramenti economici di carattere generale.

L'assegno va determinato in base al raffronto fra i trattamenti economici complessivi.

L'articolo 17 prevede l'inquadramento nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza degli operai che, per almeno un triennio, abbiano disimpegnato le relative mansioni, con la conservazione, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, dell'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

La disposizione avrebbe efficacia limitata alla prima applicazione della legge e lo scopo di consentire un rapido assetto degli organici, nella esatta considerazione, sotto il duplice profilo equitativo e funzionale, della già avvenuta utilizzazione dei dipendenti nell'espletamento delle mansioni della categoria nella quale avverrebbe l'inquadramento.

Si richiede che l'assegnazione a tali mansioni sia stata sancita con il decreto ministeriale di liquidazione della speciale indennità prevista dagli articoli 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e che gli interessati abbiano riportato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge, la qualifica di ottimo.

L'inquadramento verrebbe disposto a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla suddetta data, previa delibera del competente Consiglio di amministrazione, secondo la procedura indicata da tutte le disposizioni riguardanti il passaggio, senza esami, in ruolo o di categoria.

Con la stessa procedura è consentito il collocamento nella 1ª categoria degli operai di 2ª categoria, conducenti di automezzi che alla data di entrata in vigore della legge siano in possesso di patente di guida di tipo « D » od « E ». Anche per questi dipendenti è prevista la conservazione, a tutti gli effetti, dell'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Quest'ultimo beneficio dovrebbe inoltre essere concesso, a domanda, agli operai già inquadrati in categoria superiore a seguito di concorso, per i quali l'aumento di paga,

determinato dalla valutazione della precedente anzianità, decorrerebbe naturalmente dalla data di entrata in vigore della legge. Ciò al fine di evitare l'errore, gravemente pregiudizievole per l'andamento dei servizi, di creare con norme di carattere eccezionale, peraltro necessarie od utili se di per sé considerate, sperequazioni a danno degli elementi più attivi e meritevoli o che, comunque, rispetto agli altri non hanno mai meritato.

Il ristretto gruppo delle disposizioni di carattere transitorio termina con l'articolo 18, correlativo alla proposta soppressione della 4ª categoria. Viene previsto con tale articolo l'inquadramento fra gli operai comuni dei manovali che siano stati assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, o vengano assunti successivamente, a seguito di concorso ovvero a' termini delle disposizioni speciali relative al collocamento obbligatorio dei mutilati, invalidi, profughi, eccetera.

L'onere che a decorrere dal 1º gennaio 1968 potrà derivare al bilancio per effetto dell'ampliamento dell'organico, del nuovo trattamento economico che risulterà dovuto al personale salariato a' termini degli articoli 5, 15 e 16 del presente disegno di legge, nonchè in relazione ai passaggi di categoria proposti con i successivi articoli 17 e 18, è da calcolarsi in lire 60.000.000.

A fronte della maggiore spesa va considerata l'economia realizzata con la riduzione, per il 1968, dell'intero stanziamento, pari a lire 54.000.000, del capitolo 2194, riguardante il rimborso all'Istituto Poligrafico dello Stato e alla Banca d'Italia delle competenze liquidate al proprio personale già distaccato presso la Zecca, nonchè i maggiori proventi per la Zecca conseguenti all'incremento della produttività che si realizzerà con l'aumento del personale specializzato.

Comunque, con l'articolo 19 si prevede la copertura dell'onere valutato in lire 60 milioni, per l'anno 1968, con riduzione del fondo globale del bilancio 1968 destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con decreto del Presidente della Repubblica, ed entro i limiti quantitativi che nel decreto stesso saranno indicati, la Zecca può essere autorizzata a fornire monete nazionali, anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Il Ministro del tesoro può autorizzare la Zecca ad allestire o partecipare ad esposizioni nazionali ed internazionali di medaglie, monete, conii, cere ed altro materiale numismatico.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro può avvalersi di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, qualificate in campo artistico-tecnico, per la modellazione di bozzetti per monete, per medaglie e per altre lavorazioni interessanti la Zecca.

Con apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro, sono stabilite le caratteristiche ed i requisiti dell'opera da eseguire, nonchè l'importo del compenso globale da corrispondere a titolo forfettario al professionista prescelto per la esecuzione dell'opera stessa.

L'onere relativo grava sul capitolo 2191 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riguardante le spese generali di esercizio della Zecca, per l'anno 1968 e sul corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Art. 3.

È istituito il posto di ruolo — carriera direttiva — di sanitario della Zecca, al quale si accede mediante pubblico concorso per esami, con l'osservanza delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al sanitario è attribuito lo stipendio corrispondente all'ex coefficiente 500, elevato, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero del tesoro, a quello inerente all'ex coefficiente 670, dopo 10 anni di effettivo servizio presso la Zecca.

Art. 4.

I commi quinto ed ultimo dell'articolo 35 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

« L'ingegnere di qualifica più elevata è preposto ai servizi tecnici dello stabilimento, assumendo la qualifica di vice direttore tecnico, ed esercita tutte le funzioni tecniche demandategli dal regolamento sui servizi della Zecca. Egli è agente contabile dell'Amministrazione del Tesoro ed è soggetto alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ».

« Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro, con qualifica non superiore a ispettore generale, è nominato vice direttore amministrativo della Zecca. Il vice direttore coadiuva il direttore della Zecca e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ».

Art. 5.

La dotazione organica degli operai della Zecca ed il trattamento economico inerente a ciascuna categoria sono stabiliti, rispettivamente, dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Nella tabella C sono elencate le qualifiche di mestiere proprie di ciascuna categoria.

I lavori di trasporto di materiali, di pulizia e di manovalanza, sono disimpegnati dagli operai comuni, ad essi adibiti, a tempo determinato o indeterminato, con ordine scritto di servizio.

Art. 6.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro del tesoro, vengono fissati, in relazione alle vacanze che si for-

meranno durante l'anno a seguito di collocamento a riposo per limiti di età, il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie degli operai della Zecca e le relative qualifiche.

Art. 7.

Agli operai della Zecca spetta in ogni anno un congedo ordinario retribuito della durata di un mese da usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, in un solo periodo continuativo oppure in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di 30 giorni.

Nulla è innovato relativamente alle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 24 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 8.

A modifica di quanto previsto all'articolo 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, la durata di giorni 30 del congedo straordinario in casi eccezionali, debitamente accertati, può essere prorogata, sentito il Consiglio di Amministrazione, per più lunghi periodi di tempo, senza assegni, fino ad un massimo di 12 mesi.

Alle operaie che si trovino in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; esse hanno diritto alla paga giornaliera, alle quote di aggiunta di famiglia ed agli altri assegni fissi, con la esclusione però dei compensi accessori, comunque denominati, connessi alla effettiva presenza in servizio.

Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, le operaie hanno diritto di astenersi dal lavoro, esse sono considerate in congedo straordinario per maternità.

Art. 9.

Per malattia od infortunio non dipendenti da causa di servizio, accertati dal competente organo sanitario, ovvero per cure richieste dallo stato di invalidità dovuto a

cause di guerra o di servizio, è concesso al personale operaio della Zecca, a domanda o di ufficio, un congedo speciale per motivi di salute della durata massima di un anno.

Durante tale congedo competono la paga giornaliera, le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni fissi con esclusione, però, dei compensi accessori comunque denominati connessi alla effettiva presenza in servizio, nella misura intera per i primi sei mesi e nella misura ridotta alla metà per il restante periodo, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia che sono corrisposte per intero.

Art. 10.

Per tutta la durata del congedo speciale per motivi di salute, ove l'infermità che ne ha determinato la concessione venga riconosciuta dai competenti organi, in base alle norme vigenti, dipendente da causa di servizio, compete il trattamento di cui al precedente articolo nella misura intera.

Nulla è innovato relativamente al trattamento economico spettante per assenze dal servizio dovute ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, previsto dall'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

È fatto salvo il diritto per l'operaio, assente per causa di infortunio sul lavoro o per malattia professionale, al trattamento di cui al primo comma, una volta cessati gli obblighi a carico dell'Istituto assicuratore di cui al citato articolo 30, per un periodo di tempo che, sommato a quello durante il quale fruisce del trattamento a carico del suddetto Istituto assicuratore, non potrà in ogni caso superare un anno.

Art. 11.

Due periodi di congedo speciale per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'articolo 9, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

Il cumulo del congedo speciale per motivi di salute e del congedo straordinario non

può superare, in ogni caso, la durata di 24 mesi nell'ultimo quinquennio.

Art. 12.

Le assenze per motivi di salute verificatesi nell'anno che, per il loro carattere occasionale, non abbiano dato luogo alla richiesta e relativa concessione del congedo speciale di cui al precedente articolo 9, si sommano e vengono decurtate dal congedo straordinario.

Art. 13.

Nei confronti del personale operaio della Zecca cessano di avere applicazione le disposizioni di cui: agli articoli 11, primo comma, punti 1 e 2, e 14 della legge 19 gennaio 1942, n. 22; agli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1948, n. 147; all'articolo 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841; all'articolo 10, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; all'articolo 29 e, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente legge relativamente al trattamento spettante per infortunio sul lavoro o malattia professionale, all'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, numero 90.

Art. 14.

La liquidazione delle competenze di carattere periodico dovute agli operai della Zecca in base alle vigenti disposizioni ha luogo per mensilità posticipate.

Art. 15.

La tabella B allegata alla presente legge, relativa alla nuova classificazione economica degli operai della Zecca, viene applicata dal 1° gennaio 1968.

Art. 16.

La differenza tra il trattamento economico complessivo spettante dal 1° gennaio 1968

per paga, compreso ogni emolumento accessorio di carattere continuativo, e quello corrispondente, eventualmente superiore, goduto fino al 31 dicembre 1967 anche in applicazione della legge 6 agosto 1966, numero 636, è conservata a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbire nei futuri miglioramenti economici di carattere generale.

Art. 17.

In sede di prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell'articolo 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, fruendo della relativa indennità per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti la suddetta data, possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza anche, ove occorra, in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, conservando anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Possono essere altresì collocati nella 1^a categoria, con le modalità di cui sopra, anche in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, gli operai di 2^a categoria conducenti di automezzi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di patente di guida di categoria « D » o « E », ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza.

Sulle domande di inquadramento in categoria superiore delibera il Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario e salariato, tenendo conto della qualità del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte.

Per ogni operaio collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante sino al riassorbimento un posto della categoria inferiore.

Coloro i quali siano già inquadrati per concorso nella categoria superiore, su domanda da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, potranno chiedere la valutazione, ai fini degli aumenti periodici di paga, dell'anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza. La paga così determinata avrà effetto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

I manovali che siano stati o vengano assunti in servizio in applicazione della legge 1° luglio 1966, n. 516, sono inquadrati nella categoria degli operai comuni della Zecca a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge e da quella di immissione in servizio.

Art. 19.

Per quanto non è espressamente previsto nei precedenti articoli, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1968 in lire 60 milioni, si fa fronte mediante riduzione del Fondo iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

DOTAZIONE ORGANICA
DEGLI OPERAI DELLA ZECCA

Categoria	Numero posti
capi operai	12
operai specializzati	98
operai qualificati	90
operai comuni	80

TABELLA B

PAGHE SPETTANTI
AL PERSONALE OPERAIO DELLA ZECCA

Categoria	Paga annua lorda
capo operaio	L. 1.067.500
operaio specializzato	» 956.600
operaio qualificato	» 880.300
operaio comune	» 833.100

TABELLA C

QUALIFICHE DI MESTIERE DEGLI OPERAI DELLA ZECCA

	1 ^a categoria	2 ^a categoria	3 ^a categoria
Addetto ad impianti di generazione e distribuzione di gas compressi	S	OP	—
Addetto agli impianti per la pulitura dei metalli mediante acidi od abrasivi	C	OP	AO
Aggiustatore meccanico	di P	OP	AO
Attrezzista meccanico od utensilista	OP	—	—
Conducente di automezzi	S	OP	—
Conduttore di forni ad alta temperatura	M	OP	—
Conduttore di impianti automatici o semiautomatici per la colata dei metalli	S	OP	—
Conduttore di impianti di lavanderia	S	OP	—
Conduttore di macchine automatiche o semiautomatiche per la fabbricazione di monete ..	S	OP	AO
Conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche	—	OP	AO
Crogiuolista materie refrattarie	M	OP	—
Cuciniere	—	OP	AO
Cuoco	C	OP	AO
Elettricista: bobinatore elettrico e avvolgitore	S	OP	AO
Elettricista circuitista	S	OP	AO
Elettrochimico, galvanizzatore, galvanoplastico	S	OP	—
Elettromeccanico	S	OP	AO
Fabbro fucinator e forgiatore	M	OP	AO
Falegname e falegname stipettaio	M	OP	AO
Fonditore e staffatore a mano	M	OP	AO
Fresatore	di P	OP	—
Idraulico e tubista	M	OP	AO
Incisore di metalli	di P	OP	—
Laminatore di metalli	di P	OP	AO
Manovale specializzato	—	—	OP
Manovale specializzato di fonderia	—	—	AO
Meccanico	M	OP	AO
Montatore di virole e coni di monete	di P	OP	—
Muratore	M	OP	AO
Pantografista	di P	OP	—
Contatore, pesatore e verificatore monete	S	OP	AO
Pittore e verniciatore	M	OP	AO
Preparatore specializzato di laboratori chimici e tecnologici	S	OP	—
Rettificatore ed affilatore di precisione	di P	OP	—
Saldatore di metalli	M	OP	AO
Stampatore e patinatore di medaglie	di P	OP	—
Taratore di pesatrici di precisione	di P	OP	—
Tempratore	S	OP	—
Tornitore in metalli	di P	OP	—